

ha generalmente soltanto nel sec. XV o anche più tardi, e di regola per sollecitazione e coi mezzi del *comune loci* o più comuni insieme. A essi spettava anche l'elezione e la presentazione dei parroci, come prima quella dei cappellani ³⁷).

I comuni avevano cura della vita religiosa dei loro membri anche in altre maniere: organizzavano le rogazioni ³⁸), solennizzavano le feste locali ³⁹), spesso collegate con offerte votive ⁴⁰) e seppellivano in comune i loro morti ⁴¹). Essi sorvegliavano anche la vita privata, esigevano il rispetto del riposo domenicale ⁴²), vietavano la bestemmia e i vani giuramenti e punivano i malefici ⁴³).

Strettamente collegata, all'attività religiosa del comune, era l'attività sociale. Negli anniversari venivano celebrate non soltanto messe per i defunti ma venivano anche elargite elemosine ai poveri ⁴⁴), la cui distri-

rector ecclesiae. Questi deve leggere o far leggere Messa solo 2 volte all'anno e riceve per ciò le entrate della chiesa. V. inoltre Maspoli passim.

³⁷) Parrocchie v. § 10 n. 91. — Inoltre Sonvico 1419 (Mon. ufficiale 1908; Rovelli Sonvico Nr. 16, 17). — Inoltre Sonvico stat. 60: i preti non devono essere indigeni. — Nomina di cappellani v. Bedigliora 1421, 1475, 1505 curato (Maspoli 75). — Novaggio 1441 *beneficialis* (Mon. 1921, 63). — Sessa 1454 *rector di S. Martino, electus a nobilibus et vicinis de Sessa* (Maspoli 30). — Morcote: 1472 febbraio 23 *comune et homines terre Morcote* chiedono al duca di poter nominare il parroco, come fino allora; è concesso il 26 febbraio. — Carona - Melide 1432, 1451 v. § 10 n. 93. — Arosio: 1514 novembre 27 2 *procuratores consulis et hominum de Arosio, patronorum et advocatorum ecclesie sancti Michaelis* dinanzi al prevosto di Agno *inthimant nominationem seu electionem per dictos comune et homines factam in... presentandum perpetuum beneficiale et rectorem dicte ecclesie* (Arosio parr. 16). — Isco, Cimo, Vernate eleggono, 1516, il beneficiato per S. Maria (Maspoli 101). — Lugano: 1479 Il *giuspatronato su S. Gottardo e S. Biagio a Lugano spectat comuni et hominibus et vicinis et burgensibus* (Brentani Misc. 149 n. 9).

³⁸) Stat. Capriasca 1, 2, Carona 22, Sonvico 29.

³⁹) Stat. Capriasca 36, Sonvico 55 (inoltre CT 75, 1375), Ponte I, 87.

⁴⁰) Stat. Capriasca 8, 35, Carona 51, Sonvico 118. Ponte 2, 2, 26.

⁴¹) Stat. Campione 14, Carona 12, Sonvico 67, Cademario 11, Ponte 71. — Lugano v. Brentani Misc. 108.

⁴²) Sonvico stat. 55, inoltre CT 75 (1375). — Cademario stat. 8. — Ponte stat. 1, 20. — Carona stat. 54: riposo serale dopo l'Ave Maria.

⁴³) Bestemmia: stat. Carona 1, 23, Sonvico 26, Ponte 70. — Giuramenti: stat. Carona 78, Sonvico 46. — Offese: stat. Ponte 13, Sonvico 31. — Maledizioni: stat. Sonvico 107, 108.

⁴⁴) Salorino: 1330 febbraio 14 (Salorino parr.) legato di quartarii 2 frumenti annui, che in festo Resurrectionis devono essere distribuiti, nella chiesa di S. Zeno, nell'equivalente in pane tra vicinos et vicinas de Selorino. — Sessa: 1325 ottobre 20: 2 ambo *consulles comunis loci de Sessa* comperano 2 pecie terre in territorio de Dogumenza (= Dumenza) *recipientes nomine et ad partem ecclesie sancti Martini de Sessa pro reliqua (!) medietate, et pro alia reliqua (!) medietate nomine totius comunis et hominum loci de Sessa. Medietas scriptarum terrerum ponatur in martellorio ecclesie sancti Martini, da cui 4 Messe annuali, pro alia medietate devono essere distribuite elemosine. Cademario: 1387 (CT 77) legati: 1. ecclesie sancti Ambroxii de Cademario quartinas 4 oley omni anno imperpetuum pro illuminando dictam ecclesiam. 2. per 10 anni la vigilia di Natale starios 4 mesture in panibus coctis et star. 1 vini pauperibus Christi. Se gli eredi non eseguiranno la volontà del defunto, essa verrà fatta per comune et homines de Cademario.*

buzione era affidata al comune e seguiva per lo più nella chiesa ⁴⁵). Parecchi luoghi facevano per i poveri ancor di più; Mendrisio e Stabio ⁴⁶) per esempio possedevano un vero e proprio fondo per i poveri, costituito di poderi il cui provento era destinato agli indigenti, mentre a Lugano si trova menzionata una volta un'erogazione per i bisognosi ⁴⁷).

Altri compiti culturali troviamo esercitati, nel Medioevo, ma soltanto dai borghi più importanti. Così Lugano manteneva nel sec. XV un maestro per tutti i fanciulli e, tra i molteplici compiti di questo comune è degna di menzione, sebbene, a quanto pare, non accompagnata da molto successo, la manutenzione di un esatto orologio pubblico ⁴⁸).

3. I comuni erano antichissime unità giuridiche, come risulta dal *salvamentum loci*. Scomparse le competenze giudiziarie e politiche del *domirzu*, fu compito del comune di realizzare questa garanzia del possesso e del diritto. Gli ufficiali comunali multavano le infrazioni alla polizia campestre e introdussero il procedimento per la rifusione dei danni ⁴⁹). A questa giurisdizione campestre si allacciò il potere di emanare ordinanze e divieti in materia economica, sopra l'ordine dei campi, come per esempio circa l'inizio e la fine dei diritti di passo e di pascolo ⁵⁰) ma anche sopra la tranquillità e l'ordine del villaggio, decenza e buon costume tra gli abitanti, mediante disposizioni circa il riposo notturno e festivo, la venerazione delle chiese e dei cimiteri, la guardia del fuoco, il commercio delle vettovaglie, l'igiene delle fontane e delle strade e con

⁴⁵) v. n. 44, Cademario, Sessa. — V. anche stat. Cademario 14. — Stat. Carona 6: sorveglianza delle elemosine da parte dei caneparii ecclesie. — Sonvico stat. 118 e CT 75 (1375): formaggio e pane, portati da ogni contadino, erano distribuiti dai decani la vigilia di S. Giovanni Battista.

⁴⁶) 1437 maggio 3 (Stabio, prepositura): *Infrascripta sunt bona in loco et territorio de Stabio et sancto Petro quae fuerent et sunt comunis et hominum et pauperum de Stabio et sancto Petro*. Circa 40 pezze da 1-10 pertiche. — 1441 agosto 14 (Mendrisio Esposizione) e 1466 maggio 28 (S. Maria 124): *coh. pauperum de Mendrisio*.

⁴⁷) 1478 il caneparius intratarum paga al caneparius talearum pro restilis et miserabilibus ... propter eorum inopiam et paupertatem libr. 54, ... prout fuit ordinatum per consiliarios comunis (Lugano, caneparia).

⁴⁸) Scuola v. Brentani Misc. pag. 13, 25 sgg., 28, 52 sg., 356 sgg. — Orologio v. Bretani Misc. 53 sgg., 72 sgg., 240 sgg., ecc.

⁴⁹) Salvamento v. § 10 n. 105; § 13 n. 18. — Giurisdizione sulla campagna v. § 13 n. 134 sgg. — Facoltà di applicare multe v. n. 79 e CT 41; 1280 Cademario e Arosio possono « pignorare et mendare ». — Inoltre stat. Carona 15, 36, 37, 40-44, 50, 62, Sonvico 10, 79, 84, 114, 134, Campione 17, 18. — Per garantire la proprietà i comuni hanno anche il dovere di designare terras que petuntur extimari (stat. cons. 213) e consignare in scriptis domos et terras ... ad petitionem petentis (stat. 1335 pag. 367 aggiunto 1340; anche stat. Lug. civ. 176, 177). V. per es. § 13 n. 107. Inoltre 1276 (S. Abb. 109) Ligornetto a S. Abb.: 2 massarii e 2 consoli. 1298 Novaggio e Manno al Cap. del duomo: consoli e altri. V. § 8 n. 189, 194. 1331 Bioggio a S. Abb.: 1 console v. § 8 n. 226.

⁵⁰) v. § 14 n. 15 sgg. Diritti di passo v. stat. Sonvico 127, 83, Carona 58.

la proibizione della bestemmia e di certi giochi⁵¹). Si trovano anche prescrizioni per il perseguimento dei crimini, ma esse sono limitate dal monopolio dell'autorità sovrana e consistono puramente in multe⁵²). Anche la giurisdizione civile era stata sostanzialmente assunta da Como. Non era assolutamente proibito ai comuni di celebrare processi tra vicini, ma costoro non avevano l'obbligo di riconoscere il *forum* dei loro consoli tranne che in materia minima, e anche in questo caso soltanto nelle regioni molto lontane dalla città; nel Sottoceneri per esempio soltanto a nord di Lugano e fino a un valore di 10 soldi⁵³).

Alcuni luoghi privilegiati conseguirono nel sec. XV una competenza più elevata: Morcote, Carona e Ponte Capriasca fino a 50. Sonvico fino a 100 libbre di terzuoli. Però i consoli tenevano giudizio anche nei piccoli comuni di campagna, periodicamente, ogni settimana e soltanto secondo il bisogno⁵⁴). In questi giudizi il procedimento era certo dappertutto sommario, mentre per cause di maggiore importanza le parti si presentavano davanti ad arbitri da loro eletti⁵⁵).

Ma anche in un altro senso il comune si trovava incluso nella organizzazione giuridica. Como non aveva, per così dire, funzionari propri nel contado⁵⁶) e se la città voleva ciononostante tutelare il diritto e la sicurezza, doveva servirsi delle autorità locali, cioè dei comuni e dei loro

⁵¹) Schiamazzi notturni: stat. Carona 76, Sonvico 65. — Giorni festivi: v. n. 42. — Quietè dentro e attorno alla chiesa: Sonvico 33, 34; nessun lavoro nel camposanto Sonvico 132. — Difesa contro gli incendi: stat. Carona 21, Ponte 30, Cademario 20, Sonvico 51, nei boschi Capriasca 47, Ponte 85. — Commercio di generi alimentari: stat. Carona 77, Sonvico 62, 119, 120, 133. — Pulizia delle fontane: stat. Carona 55, Sonvico 32, 68, 126, Ponte 9. — Pulizia delle strade: Sonvico 56. — Bestemmie: v. n. 43. — Divieto di gioco d'azzardo: v. doc. 34. — Decreto del consiglio a Lugano, 1441 settembre 5 (atti). — Stat. Ponte 69.

⁵²) Multe per spergiuro: Sonvico 91, per violenza: Sonvico 92, omicidio o ferimento: Sonvico 131. Per furto: stat. Capriasca 60; additum... quod non fiat aliquod preiudicium... penis comunis Cumarum. Anche lo stat. Capriasca 76, che stabilisce premi per l'uccisione di lupi, è una garanzia del salvamentum. — Stat. Carona 43: multe per ferimento e minacce. — Anche questo diritto di applicare multe è un perseguimento dei diritti del dominus loci, che poteva multare per uccisione, spergiuro, ecc. fino a 60 soldi (Cons. Med. MHP XVI 924).

⁵³) V. § 9 n. 65. La competenza è molto ristretta anche a confronto con altre regioni. A Milano i consoli dei villaggi giudicavano in generale fino a 20 sol. (Giulini VII 272), più tardi nei burgi fino a 10 libr., nei loci fino a 100 sol. (stat. iurisdictionis Mediolani 1351/96 MHP XVI 219). Cfr. anche Mayer II 568, dove 80 sol. sono considerati di competenza limitata.

⁵⁴) V. § 16 n. 138, 156, 167, 172. — Comuni non privilegiati: Cademario stat. 28, Campione stat. 10.

⁵⁵) Stat. Ponte 84: un processo deve essere terminato entro 10 giorni. — Stat. Sonvico 1: procedura... sommariamente, semplicemente, senza intimazione o trasmissioni di libelli e senza strepito, o figura di giudizio, remote ogni cavillazione. Stat. Sonvico: 2: per lite di valore superiore a 5 lire, commissione a 1 o 3 « confidenti ».

⁵⁶) v. § 15 n. 2.

ufficiali. Il *comune loci* venne senz'altro tenuto responsabile della tranquillità e dell'ordine nel suo territorio. Quando, per esempio, qualcuno fosse stato danneggiato per rapina o per incendio e i vicini non avessero potuto consegnare, entro un mese, l'autore del misfatto al podestà di Como, essi dovevano rispondere per il danno⁵⁷⁾. Il comune era obbligato ad arrestare o per lo meno a cooperare all'arresto degli omicidi e di altri delinquenti nonchè di tutti coloro che fossero stati banditi dalla città. Per la traduzione dei delinquenti a Como, ciascun comune trasmetteva l'arrestato al comune vicino e così via fino alla città⁵⁸⁾. In primo luogo dovevano essere denunciati al podestà tutti i delitti di sangue⁵⁹⁾. Anche nei casi di esecuzione contro i debitori, di pignoramento e di sequestro, il comune era tenuto a prestare aiuto sia ai messi giudiziari, sia ai creditori⁶⁰⁾. I suoi ufficiali dovevano presenziare all'arresto e l'intero comune rispondeva per cose e persone messe per custodia in suo potere⁶¹⁾. In caso di azione di forza potevano essere chiamati anche i comuni vicini, qualora un singolo comune non fosse forte abbastanza⁶²⁾.

4 Come il comune ci è apparso quale organo della giurisdizione della città, così era pure il comune, e non la singola persona o una più grande circoscrizione, l'ente cui occorreva rivolgersi anche per gli altri rami della sovranità territoriale. Già in origine ogni comune forniva un suo contingente militare, e ancora dal sec. XV ci è conservato un elenco dove sono indicati per i singoli comuni il numero dei soldati e gli attrezzi bellici che essi dovevano mettere a disposizione⁶³⁾. I comuni prestavano

⁵⁷⁾ v. § 13 n. 18, e Mayer II 575 n. 136. — v. stat. Cons., consuetudines 1281 pag. 118. — Stat. Lug. crim. 55/57. Stat. gen. 337, 338. — Responsabilità generale del comune per i singoli v. anche Caggese II 297 sgg. quivi letteratura. Credo come il Leicht (Pietro Silverio Leicht: Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo, Verona 1903) che questa responsabilità del comune si fondi sulla giurisdizione locale.

⁵⁸⁾ Stat. 1335 II 43: arresto di facientes feritatem, II 53: capere rixantes, II 144: capere bannitos. Cfr. doc. 34, stat. Lug. crim. 34, 40, 98, 101. Stat. Sonvico 96. — v. anche § 10 n. 134.

⁵⁹⁾ Denuncia di omicidio o ferimento entro 10 giorni, stat. 1335 II 45. Inoltre stat. Lug. crim. 42, 67, 117, 144. — Stat. Sonvico 131: il comune rende responsabile il console per le denunce.

⁶⁰⁾ Stat. Cons. pag. 119 sg. — Stat. 1335 III 287: auxilium creditoribus; v. anche doc. 34 I 198.

⁶¹⁾ Stat. 1335 III 183, 206 sg. — Stat. Lug. civ. 32, 178 sgg. — Stat. Sonvico 59: il comune effettua la vendita dei beni di un debitore. — Perciò il console vel decanus appare come colui che paga davanti al capitaneo i debiti ai creditori. V. Stat. Lug. civ. 160.

⁶²⁾ Stat. Cons. 211. — Stat. Lug. civ. 36. — Nel 1260 i comuni dei dintorni, quelli del Malcantone certamente, furono obbligati ad assistere il monastero di S. Abbondio nel pignoramento di alcuni comuni e privati della Val Vedasca (MHP XVI 447).

⁶³⁾ V. § 9 n. 44, 69; § 13 n. 18, 27. — V. lista Boll. stor. XII 42 sgg. (certamente piuttosto la seconda che la prima metà del sec. XV, poichè si trova nell'archivio

anche servizi ausiliari ed erano chiamati per le opere di fortificazione⁶⁴). Anche qui, come nella costituzione giudiziaria, ci si poteva allacciare alla organizzazione locale autoctona, poichè il villaggio essendo munito di un castello, era già organizzato militarmente⁶⁵). I comuni erano chiamati anche a partecipare alla manutenzione stradale. La costruzione e la refezione delle strade locali erano naturalmente compito di ogni singolo comune sopra il proprio territorio⁶⁶): ma per le grandi strade statali, Como emanò un decreto di manutenzione, per cui tutti i comuni, anche se non fossero situati lungo queste strade, dovevano cooperare. Nel Luganese si assegnava per principio un tronco distante dalla località, e ciò evidentemente per un controllo reciproco⁶⁷). Il fatto che solo la grande via di transito fosse strada statale e tutte le altre invece strade comunali, originava in molti luoghi trascuratezza e provocava conflitti. Nel sec. XV per esempio il comune di Carabbia-Grancia volle una volta sottrarsi all'onere di mantenere sopra il suo territorio la strada per Carona, la quale tornava principalmente oppure esclusivamente a profitto dell'ul-

sforzesco). Comprende le 4 pievi di Vallugano. I dati relativi ai comuni mi sembrano assai poco attendibili. Devono esserci errori di scrittura, p. es. homines comunis burgi Lugani... 270. — Colla 92. — Cadro 1. — Adavescho 4. — ecc., per lo più 10-20 per Comune. Sonvico 82. — Ixono 98! — Bironico 19. — Totale 1870. — In generale si usano però ora mercenari v. § 16 n. 88 e § 14 n. 83.

⁶⁴) Servizi ausiliari v. § 9 n. 44, 69. — Stat. 1335 III 258, aggiunta del 26 settembre 1336: quod commune burgi Lugani et alia comunia et homines nobiles et vicini tocius dicte valis teneantur et debeant aptare et tenere aptatam turrim de Montecinere.

⁶⁵) v. § 10 n. 107 egg.

⁶⁶) Stat. 1335 III 39: expense stratarum et pontium qui sunt in burgis locis vel terretoriis vel comunitatibus civium (?) episcopatus Cumani... debeant sustineri per comunia et homines nobiles cives et vicinos; v. anche § 13 n. 18. — Stat. Lug. civ. 133 deve pure riferirsi a strade comunali: expense... occasione aptationis et refectionis stratarum et pontium comunitatis vallis Lugani... substinentur per comunia et homines habitantes in burgis locis seu villis in quibus et super quorum territorio erunt dictae stratae ac pontes, benchè qui, secondo il tempo delle parole, siano nominate le strade statali. Ma queste anche più tardi sono mantenute secondo un altro principio, v. n. 67.

⁶⁷) v. § 3 n. 64 (sulle centene v. § 10 n. 137). — I comuni della Val Carvina lavorano p. es. al tronco stradale Grumo-Ponte Tresa, mentre la strada nella Carvina è mantenuta da comuni del Malcantone, della bassa valle del Vedeggio e dei dintorni di Lugano. — Nel Mendrisiotto non esiste questa divisione incrociata. Essa è pure attenuata o soppressa in un nuovo elenco di ripartizione (assegnato come emesso nel 1473 ma probabilmente molto più recente, Boll. stor. X 251). Altrimenti i tronchi restano costanti per secoli. Cfr. p. es.: 1.) 1335 (CT pag. 201) comunia et vicinantie plebis Balerne omnes simul debent aptare stratam a cantono turre ser Forcolii de Via quod est versus Cumas, usque ad viam seu stratam per quam itur ad Carnasinum; comunia de Sagnio, Pedernate, Pontegano da qui usque ad pontem de la Roda de Clasio. 1423 marzo 29 (Lit. duc. no. 451). Como pretende tra altri capitoli presentati al duca e riceve il consenso: perchè i comuni della pieve di Balerna, ora sotto i Rusconi, siano tenuti a riattare... stratam reginam a ponte de Classio usque ad portonum de Marnascho quod est in suburbiis Cumarum. Un memoriale del 1547 (Mendrisio Torriani) menziona ancora questa sistemazione stradale. — 2.) Sonvico 1335

timo comune. Ma il principio territoriale venne ribadito dal capitano di Lugano⁶⁸). Spesso però parecchi luoghi si mettevano d'accordo per mantenerle in comune strade e ponti che servivano ai loro interessi comuni. Così la pieve di Capriasca possedeva alcune strade di circondario; un ponte sul Cassarate era mantenuto dai comuni di Lopagno e di Cagiallo, uno sulla Breggia da quelli di Balerna e Morbio Inferiore⁶⁹). Ma sempre sono i singoli comuni che agiscono e che sono responsabili⁷⁰). Per questo motivo i loro organi non solo sorvegliano la manutenzione delle strade, ma anche l'ordine e il traffico⁷¹). Il comune doveva servire per tutti gli scopi che la città sovrana voleva conseguire, quindi anche per il commercio e il traffico. Esso teneva le misure e i pesi pubblici che ogni anno doveva presentare a Como per un controllo⁷²). Era obbligato a sostenere i gabellieri contro passanti ribelli⁷³). Perfino il rifornimento del mercato cittadino con pesci durante la quaresima non era lasciato ai

nel gruppo per il tratto compreso fra il confine Torricella-Lamone e Melide. Nella lista posteriore: dal ponte della Pontegea in là verso Lugano sino ad una strada per la quale si va alla campagna di Vescia (Vezia). Documenti Rovelli Sonvico no. 87, 198, 212 ecc., sec. XVI - XVIII, mostrano frequenti trattative per questo tronco verso Lamone. — 3) Capriasca stat. 12 concorda con CT pag. 211: ponte di Torricella. Nel doc. 1477 (doc. 65) sembra che al posto della centena superiore della Capriasca (Tesserete, Campestro ecc.) sia subentrato quella di Torricella.

⁶⁸) Strade statali v. § 3 n. 61 sgg. — Le strade del Malcantone p. es. servivano nei tratti anteriori anche ai comuni posti più oltre. — Carona-Carabbia v. § 3 n. 70.

⁶⁹) Capriasca v. § 3 n. 74. — Ponte del Cassarate: 1469 dicembre 10 (BA. Cap. Lug.) dux capitaneo... I due comuni chiedono la conferma di una « lettera concessa », in base al loro mantenimento del Ponte de Zupata (in val di Spada?). — Ponte sulla Breggia: 1482 giugno 25 (Milano, Ticino 19) l'arciprete di Balerna si lamenta che il ponte sia rovinato per negligentia de li homini quali sono obligati et soliti fare esso ponte. 1558 aprile 21 (Torriani) potestas Mendrisii mandat consulibus comunibus et hominibus de Balerna et de Morbio inferiore, di ristabilire il ponte.

⁷⁰) Doc. 1477 (doc. 65) mostra in ogni caso officiales pontium et stratarum delle pievi. Ma anche questi si rivolgono di nuovo ai singoli comuni.

⁷¹) Stat. Sonvico 44, 98, Ponte 6, 18, 79, Capriasca 69, 102, Carona 5, 7-10, 35, 37, 74, Campione 31. — Ordinamenti del consiglio di Lugano v. p. es. Boll. stor. II 229 sgg. — Spec. interessante stat. Ponte 23, che stabilisce la larghezza delle strade, cioè nella terra 5 braccia, fuori 3 1/2 braccia.

⁷²) v. § 9 n. 81. — Stat. 1335 VI (officium falsitatum) No. 3: ogni comune episcopatus deve tenere mensuras et stateras bene coequatas vel coctas et signatas; semel in anno teneantur facere coequari... in Como. Cfr. anche doc. 34. — Controllo a Lugano nel sec. XV v. § 16 n. 93. — Stat. Ponte 31: il camparo deve tenere la brenta e sia tenuto portarla a Lugano a farla bolare, quando li verà commandato dai consoli. Lugano da parte sua fa tuttavia ancora controllare le sue misure a Como. v. n. 76. — Sorveglianza su pesi e misure v. stat. Sonvico 37, 39, 75, 119, Capriasca 3, 23, Carona 75, Cademario 24, Ponte 31. — Già nel periodo precomunale i comuni tenevano pesi e misure. Il diritto circa le misure era indivisibile come quello di castellania (Cons. Med. MHP XVI 922).

⁷³) V. Per. V 238: quilibet rector burgi loci vel ville... et etiam comunia et homines tam nobiles quam vicini totius districtus Cumarum devono sostenere i « pedagerii »; pag. 244: sono obbligati a denunciare infrazioni, ecc.

singoli pescatori o a corporazioni private di pescivendoli, ma, ne erano responsabili i comuni lacuali⁷⁴⁾.

Da quanto si è detto risulta conseguentemente che tutti i tributi venivano riscossi non dal singolo ma dai comuni. Essi erano responsabili in prima linea dei pagamenti che poi versavano alla città⁷⁵⁾. L'amministrazione del monopolio del sale per esempio attribuiva ai comuni un certo quantitativo di sale, lasciando al loro arbitrio la distribuzione alle famiglie e le modalità di pagamento⁷⁶⁾. Identico procedimento era seguito anche con le tasse vere e proprie. I comuni venivano tassati ed erano tenuti al relativo pagamento⁷⁷⁾. Lo stato era indifferente circa il modo come essi raccoglievano la somma dovuta, sia che imponessero tasse da

⁷⁴⁾ Stat. gen. 259, stat. 1335 V 92-94. I comuni del Sottoceneri devono consegnare in giorni diversi, le seguenti quantità di pesce: Lugano 100 + 100 lib. — Caslano 20 + 20. — Bissone 100 + 80. — Melide 40 + 30. — Morchote 50 + 40. — Riva S. Vitale 50 + 40. — Agno 30 + 30. — Brusino 20. — Maroggia 20. — Capolago 20. — Fontana 10: v. anche doc. 34. — Cfr. § 16 n. 131 Moreote, dove Milano ce, cò di accaparrarsi la consegna.

⁷⁵⁾ V. doc. 34. — Stat. 1335 III 180: quod comunia et singulae personae possint capi pro pedagiis et datiis die feriata. — 1468 marzo 9 (Carona parr.) sentenza del capitano di Lugano in un processo tra il datarius datii panis furmenti Lugani et plebis Lugani e il consul commune et homines de Carona et Giona. In base ai privilegi documentati egli assolve Carona dalla pretesa del daziario: non teneri nec obligatos esse ad pedendum aliquem licentiam a datariis datii prestini burgi et plebis Lugani pro aliquo furmento per eos maciuando. — Sulle diverse tasse v. § 9 n. 72 sgg. (periodo comasco) e § 16 n. 106 sgg. (sec. XV).

⁷⁶⁾ v. § 9 n. 75. — 1440 marzo 16 (Lugano, atti). Consiglio e additi. Comunicazione dei procuratores che i comunia vallis Lugani ordinamenta apposuerunt in eorum comunibus quod medietas salis sit solutum hinc ad diem Jovis qui est 29 marzo. Decisione identica per Lugano. — 1441 marzo 21: medesimo consiglio: propositum fuit per procuratores quod adest tempus levandi sallem anni presentis. Nomina di 4 ad refitendum compartitum sallis. Marzo 28 Christophorus de Pocobellis è deputato ad erigendum dictos denarios et distribuendum dictum sallem cuilibet persone dicti comunis, il salarium tassabitur per procuratores et consiliarios secundum laborem quod habebit. All'assemblea sono presenti 108 cittadini, il numero dei compratori di sale è di 226, le quantità ripartite oscillano tra 2-116 libbre (sempre numeri pari). Il 3 aprile vien decretato che Christophorus dia il denaro, che ha già incassato a Johanolo de Quadrio habenti ad incantum sallem comunitatis vallis Lugani, che promette di consegnare in compenso il sale. Il 4 aprile Christophorus dà il denaro a Johanolo de Quadrio et Francio de Ruschonibus distributoribus sallis totius vallis Lugani et recepit ab eis sacchos 8 sallis: timet ne centenarius ad quod pensaverunt sibi dictum sallem sit iustum, chè potrebbe risultargli un danno se dovesse distribuire in questo modo il sale. Qualcuno viene incaricato ut vadat Cumas ad iustare faciendum centenarium... legaliter ad computum de caziis 30 pro libra. — V. anche stat. Carona 17. 68.

⁷⁷⁾ Fodra v. § 9 n. 71. Prelevamento da parte dei comuni v. doc. 31, 34. — Nel sec. XV subsidia imposti alla Valle, v. § 16 n. 95 sgg., e da questa ripartiti tra i comuni: 1442 febbraio 18 consiglio di Lugano, provideatur de extimo seu facultate refitendi in dicto comuni et hoc super facultate librarum 48 nuper assignata dicto comuni per deputatos totius vallis. Nel 1454 l'estimo di Lugano ammonta solo a libr. 40 v. anche n. 83. — Il caneparius talearum di Lugano pagò al caneparius comunitatis vallis Lugani pro tallea negli anni: 1454 libr. 1502, 1455 libr. 1523, 1456 libr. 1650, 1457 libr. 1892, 1460 libr. 2145, 1461 libr. 2030, 1462 libr. 1544, 1463 libr. 1297, sempre a Iacobus de Honrignonibus, nel 1464 libr. 1364 a Antonius de Leucho, nel 1466 libr. 1327 a ser Antonius Brochus.

parte loro sia che deducessero denaro liquido da altre entrate ⁷⁸⁾. Naturalmente queste per lo più non servivano soltanto per tale scopo ma anche per altri bisogni per i quali il ricavo delle multe o degli affitti era insufficiente ⁷⁹⁾, quindi i comuni erano costretti a imporre tasse, le *taleae* ⁸⁰⁾. Es si tassavano da parte loro i vicini e infatti la capacità contributiva di ciascuno veniva espressa da una semplice tassa fondamentale di tante e tante *librae extimi*. Si riscuoteva poi un'imposta semplice o multipla, imponendo una *talea* per $\frac{1}{2}$, 1, 2 o più *librae pro libra extimi* ⁸¹⁾. Oltre a questa imposta sulla sostanza — *pro extimo*, *pro facultate* o *pro aere* — venivano anche levati testatici e fuocatici, *pro personis* o *pro foco* ⁸²⁾. Finanze propriamente regolate non esistevano nei comuni. Perfino il comune di Lugano non levava regolarmente imposte ma solo occasionalmente, qualora ne sorgeva bisogno ⁸³⁾. Si pensava così poco al futuro che

⁷⁸⁾ Pagamento con vecchie eccedenze a Lugano v. § 12 n. 68.

⁷⁹⁾ Stat. 1335 III 40: *Expense salariorum potestatum, consulum, decanorum, campariorum, saltuariorum seu servitorum, advocatorum vel sindicorum et pro descenditibus ex eis debeant sustineri... de denariis condemnationum vel emendantiarum que fieri contingerent et ipsis deficientibus debeant sustinere per ipsa comunia et hominis nobiles cives et vicinos... pro ere tantum.* — Multe ai comuni v. Sonvico 1206 (CT 23), Sonvico stat. 1, 88. Ponte stat. 89, Capriasca stat. 94.

⁸⁰⁾ Diritto fiscale dei comuni v. n. 79 e 83. Già in periodo feudale col consenso del dominus (Cons. Med. MHP XVI 924 sg., Lattes 381). — Cfr. stat. Carona 68, Sonvico 5, 93, 124, 158. — Diritto di sequestro del comune verso persone che non pagano gli oneri pubblici, v. Rovelli Sonvico 175, Nr. 1 (1407).

⁸¹⁾ P. es. Lugano 1442 febbraio 8: il consiglio generale decreta quod ascribantur omnes persone... habitantes in dicto comuni, et quod elligantur 12 homines videlicet 3 pro contrata qui refitiant extimum, 4 altri poi qui refitiant extimum dictorum 12. I 12 ponantur in 3 squadrís videlicet 1 pro contrata, ognuno eseguisce per conto proprio l'extimum, poi abiciatur maior et minor et capiatur media. — Cademario 1481 febbraio 16. (Cademario parr.) capitaneus Lugani... super debato vertente inter comune et homines de Cademario occasione refectionis extimi et salis de voluntate infrascriptorum ordinavit quod extimen et compartitum salis reficiatur in dicto comuni per inventarium infra mensem unum proxime futurum per iuramentum dicti comunis et hominum ac singularum personarum dicti comunis, et sic ser Mauritium de Advocatis de Biogio ad predicta deputavit. — Carona v. doc. 51. — Sul prelevamento delle imposte v. n. 83. — I capitoli coi confederati 1513 tradussero extimum con Marchzahl.

⁸²⁾ Gli statuti prescrivevano il modo con cui dovevano suddividere imposte e oneri. Per es. stat. gen. 348; stat. Lug. civ. 135; Sonvico 2 *expense facte per comunia burgorum et villarum occasione exercituum solvantur medietas pro here, medietas pro personis.* Inoltre n. 79; § 13 n. 27, ecc. v. anche doc. 31. — Lugano prelevava la talea soprattutto super extimum, v. n. 83, anche a Sonvico nel 1407 (Rovelli Sonvico pag. 175) le pubbliche spese sono caricate a ciascuno secondo l'estimo, invece stat. 57: che tutte le taglie, aggravii e spese... si debbano pagare da qui avanti per persone. — Carona stat. 15... quilibet qui solverit pro homine in dicto comuni. — Talea foehaliorum v. doc. 54.

⁸³⁾ Lugano deliberazioni del consiglio: 1440 luglio 16: *talea subsidii, qui est libre 10 pro libra et alie talie impositae in comunitate, videlicet una de sol. 10 pro libra pro stipendiariis missis, una de sol. 50 pro libra pro salario sallariatorum, alia dei sol. 25 pro stipendiis.* — 1441 marzo 7: *talea pro solvendo stipendiarios missos Berinzouam de mense Januario proxime preterito de libris 2 pro libra.* — 1442 maggio 3: *talea de sol. 20*

perfino l'eccedenza delle entrate era subito ripartita, appunto perchè il concetto giuridico del comune e quindi anche della cassa comunale non sussisteva affatto in modo chiaro⁸⁴). Se si presentava un gravame straordinario, per es. per un processo importante, mancavano le riserve: il comune doveva ricorrere a prestiti e assai spesso in conseguenza di ciò era costretto a vendere fondi per estinguere il debito⁸⁵).

pro libra pro salario illorum qui refitierunt extimum. — 1443 marzo 11: tallea in comuni de libris 2 pro libra pro salario salariatorum, ecc. — Invece stat. Sonvico 158 (aggiunta posteriore): che tutte le taglie d'un anno siano messe alla festa di Natale.

⁸⁴) Stat. Capriasca 86, 89, 94: le entrate per multe, affitti e tasse di acquisizione dividantur ad focum pro foco dopo che i salari sono stati pagati. — Stat. Campione 3: ogni 2 mesi è ripartita una parte delle multe. Alla cassa comune si riferisce la formula di pagamento: de denariis propriis dicti comunis. Così per es. Sonvico 1348 (CT 67). Medeglia 1393 (doc. 41).

⁸⁵) Contrazione di prestiti v. doc. 43, inoltre § 13 n. 106 (1401). — Vendite v. doc. 40, 68.